



Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

DIREZIONE GENERALE ECONOMIA CIRCOLARE E BONIFICHE

RISPOSTA

1. PREMESSE.

Si fa riferimento all'istanza di interpello ambientale *ex* articolo 3-*septies* del D.lgs. n. 152 del 2006 di cui all'istanza recante prot. n. 188610/2024 con cui Confindustria ha posto i seguenti quesiti per chiarire gli obblighi incombenti in capo all'impresa che importa batterie per esclusivo utilizzo proprio.

QUESITO n. 1 relativo alla qualifica di utilizzatore finale o di produttore per l'impresa che importa batterie per utilizzo proprio, senza la successiva fornitura a soggetti terzi.

QUESITO n. 2 sull'obbligo dell'impresa che importa batterie per utilizzo proprio e sull'obbligo di accertamento dell'iscrizione del fornitore estero al Registro nazionale pile e accumulatori.

QUESITO n. 3 sui nuovi obblighi introdotti dal Regolamento (UE) 2023/1542 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie per l'impresa che importa tali prodotti da Stati extra-UE per utilizzo proprio.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI.

Con riferimento ai quesiti posti, si riporta quanto segue.

L'articolo 2 del D.lgs. n. 188 del 2008 indica, tra le definizioni, quelle di:

- **"produttore"**: chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 50, e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di recepimento della direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;
- **"distributore"**: qualsiasi persona che, nell'ambito di un'attività commerciale, fornisce pile e accumulatori ad un utilizzatore finale;
- **"immissione sul mercato"**: la fornitura o la messa a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, in favore di terzi all'interno del territorio della comunità, compresa l'importazione nel territorio doganale della comunità.

L'articolo 3 del Regolamento (UE) 2023/1542 indica, tra le definizioni, quelle di:

- **"importatore"**: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato la batteria proveniente da un paese terzo";

- **“distributore”**: qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette la batteria a disposizione sul mercato”;
- **“produttore”**: qualsiasi fabbricante, importatore o distributore, oppure altra persona fisica o giuridica che, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata, anche mediante contratti a distanza:
 - a) è stabilito in uno Stato membro e fabbrica batterie apponendovi il proprio nome o marchio oppure fa progettare o fabbricare batterie e le fornisce per la prima volta apponendovi il proprio nome o marchio, ivi comprese le batterie incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli, nel territorio di detto Stato membro;
 - b) è stabilito in uno Stato membro e, nel territorio di detto Stato membro, rivende apponendovi il proprio nome o marchio batterie fabbricate da terzi, su cui il nome o il marchio di tali altri fabbricanti non appare, ivi comprese le batterie incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli;
 - c) è stabilito in uno Stato membro e fornisce batterie per la prima volta in detto Stato membro, a titolo professionale, ivi comprese le batterie incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli, provenienti da un altro Stato membro o da un paese terzo; o
 - d) vende batterie in uno Stato membro, ivi comprese le batterie incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli, direttamente agli utilizzatori finali, che siano o meno nuclei domestici, per mezzo di contratti a distanza, ed è stabilito in un altro Stato membro o in un paese terzo;
- **“immissione sul mercato”**: la prima messa a disposizione di una batteria sul mercato dell'Unione”;
- **“messa a disposizione sul mercato”**: qualsiasi fornitura di una batteria, a titolo oneroso o gratuito, per la distribuzione o l'uso sul mercato dell'Unione nell'ambito di un'attività commerciale;
- **“messa in servizio”**: il primo uso nell'Unione ai fini previsti di una batteria che non era stata precedentemente immessa sul mercato.

L'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del Regolamento (UE) 2023/1542, che richiama, ai fini della sua applicazione, il Regolamento (UE) 2019/1020 e la relativa definizione - articolo 3, punto 21) - di:

- **“utilizzatore finale”**: qualsiasi persona fisica o giuridica, residente o stabilita nell'Unione, alla quale un prodotto è stato messo a disposizione in quanto consumatore, al di fuori di

qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, o in quanto utilizzatore finale professionale nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali”.

Parere del Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 35 del d.lgs. n.49 del 2014 *su obblighi di registrazione sul Registro per utilizzatore finale Pile*, relativamente al campo di applicazione del D.lgs. 188 del 2008, pubblicato in data 8 gennaio 2025 nella sezione delibere del Registro A.E.E. (<https://www.registroaee.it/Delibere#2505-parere-sul-campo-di-applicazione-del-d-lgs-49-2014>).

3. CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA.

Come è noto, il vigente quadro normativo di riferimento per le batterie e i relativi rifiuti è delineato dal D.lgs. n. 188 del 2008 (attuativo della Direttiva 2006/66/CE) e dal Regolamento (UE) 2023/1542 che abroga la Direttiva 2006/66/CE a decorrere dal 18 agosto 2025, ad eccezione delle ipotesi previste dall'articolo 95 dello stesso Regolamento (UE) 2023/1542.

Il Regolamento (UE) 2023/1542 si applica a decorrere dal 18 febbraio 2024, fatte salve alcune disposizioni di applicazione posticipata tra cui quelle di cui al capo VIII relative alla gestione dei rifiuti di batterie decorrenti dal 18 agosto 2025.

Restano, dunque, attualmente vigenti le disposizioni del D.lgs. n. 188 del 2008 sulla gestione dei rifiuti di pile e accumulatori e quelle che definiscono i soggetti responsabili di tale gestione e del relativo finanziamento.

Ai sensi degli articoli 6 e 7 del citato D.lgs. n. 188 del 2008, sono tenuti alla gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori e al relativo finanziamento i produttori di pile e accumulatori definiti all'articolo 2, comma 1, lettera n) del medesimo D.lgs. n. 188 del 2008, ossia *“chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza...”*

Lo stesso D.lgs. n. 188 del 2008 definisce all'articolo 2, comma 1, lettera p), *“immissione sul mercato: la fornitura o la messa a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, in favore di terzi all'interno del territorio della comunità, compresa l'importazione nel territorio doganale della comunità”*;

La definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p) del D.lgs. n. 188 del 2008 esprime il concetto di immissione sul mercato all'interno del territorio unionale effettuata anche attraverso l'importazione da paesi terzi che è connesso a quello di produttore, indicato nello stesso D.lgs. n. 188 del 2008, allorquando le pile e gli accumulatori siano forniti o messi a disposizione in favore di terzi sul territorio nazionale.

Rientrano, pertanto, nella definizione di “produttore” di pile e accumulatori le imprese che importano e forniscono tali prodotti sul territorio nazionale a favore di terzi mentre sono escluse le imprese che li importano per l'utilizzo proprio.

4. CONCLUSIONI.

Con riferimento al quesito 1 relativo all'ambito della disciplina di cui al D.lgs. 188 del 2008, si rappresenta che l'utilizzo proprio, senza la successiva fornitura a soggetti terzi, di pile o accumulatori importato o messo a disposizione da un fornitore estero, configura l'impresa importatrice come “utilizzatore finale” di cui all'articolo 3, punto 21) del Regolamento (UE) 2019/1020 e il fornitore estero come produttore.

Con riferimento al quesito 2, alla luce di quanto sopra esposto, si evince che, ai sensi del D.lgs. n. 188 del 2008, per la suddetta fattispecie, l'impresa importatrice, in quanto “utilizzatore finale”, non è tenuta all'accertamento del rispetto delle disposizioni del D.lgs. n. 188 del 2008 da parte del proprio fornitore e, dunque, all'accertamento della sua iscrizione al registro nazionale pile e accumulatori, fermo restando il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 188 del 2008 a carico del produttore, anche estero attraverso il proprio rappresentante.

In tal senso, si è espresso anche il Comitato di Vigilanza e controllo di cui all'articolo 35 del D.lgs. n. 49 del 2014 nel parere (denominato Parere Comitato su obblighi di registrazione sul Registro per utilizzatore finale Pile) sul campo di applicazione del D.lgs. 188 del 2008, pubblicato in data 8 gennaio 2025 nella sezione delibere del Registro A.E.E. (<https://www.registroaee.it/Delibere#2505-parere-sul-campo-di-applicazione-del-d-lgs-49-2014>).

Nell'ambito del suddetto parere, il Comitato ha precisato che, ai sensi dell'articolo 14 commi 1 e 2, del D.lgs. n. 188 del 2008, sono onerati ad iscriversi al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori i soli produttori e non gli utilizzatori finali.

Infine, **con riferimento al quesito 3**, si evidenzia che la qualifica di utilizzatore finale per l'impresa importatrice, alle condizioni sopra riportate, permane anche a seguito del combinato disposto delle definizioni di produttore, di importatore e di immissione sul mercato, così come indicate nel Regolamento (UE) 2023/1542. Pertanto, l'impresa che importa batterie da Stati *extra-UE* per utilizzo proprio è esclusa, in quanto “utilizzatore finale”, dagli obblighi relativi alla messa in servizio e alla messa a disposizione sul mercato previsti al Capo VI del Regolamento (UE) 2023/1542 per gli operatori economici.

Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all'articolo 3-*septies* del D.lgs. n. 152 del 2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali

occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

L'interpello in oggetto e la presente risposta sono pubblicati alla sezione *Informazioni Ambientali* del sito *web* istituzionale del MASE al seguente *link*:
<https://www.mase.gov.it/pagina/interpelli-ambientali-su-economia-circolare>.